COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 786 DEL 11/03/2022

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 168, RILASCIATA IN DATA 20/07/2009, PROT. 4699 DEL 20/03/1986, U.T. 1328/1986, RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN VIA G. GIRO, N. 32, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO, F. 28 – MAPPALE 12 SUB 4 (IMMOB. PRINCIPALE) - 8 (GARAGE)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti del S.U.E. all'arch. Rizzieri Roberto;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 41955 del 15/06/2021 e le successive integrazioni, prot. 86490 del 30/11/2021 e 9301 del 09/02/2022, presentata dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento di rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 168 del 20/07/2009, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, relativa al fabbricato sito in Via G. Giro, n. 32, censito al Cens. di Rovigo, F. 28, Mapp. 12, sub 4 (fabbricato principale) e 8 (garage);

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza, marca da bollo relativa all'istanza (n. Id. 01192177047941 del 21/05/2021), ricevuta pagamento diritti segreteria, atto di delega e procura e copia C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa (con documentazione fotografica) a firma del geom. Martarello Mauro, Tavole, ecc.;

PRESO ATTO che:

- trattasi di fabbricato realizzato in data anteriore al 1942, infatti la prima rappresentazione planimetrica parziale del fabbricato è del 06/12/1939, sebbene fosse già presente nel catasto

Austriaco, ove sono indicate le altezze dei vani in ml. 2,50 al piano terra e ml. 2,53 al piano primo;

- nel 1959 si ritrova una seconda rappresentazione planimetrica in cui il fabbricato appare simile alla situazione attuale e le altezze riportate sono ml. 2,50 sia al piano terra che al piano primo;
- il 10/05/1967 è stata rilasciata Licenza Edilizia prot. 5558 dell'1/04/1967 – U.T. 322/1967 per lavori di ampliamento del fabbricato con adeguamento delle altezze interne a ml. 3,00;
- infine con il Condono Edilizio ex legge 47/1985, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, rilasciato in data 20/07/2009 con il n. 168, sono stati regolarizzati un garage staccato ed una cantina di pertinenza;

VERIFICATA la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 168 del 20/07/2009, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, la L.E., U.T. 322/1967, e le rappresentazioni planimetriche, si evince quanto segue:

- tra il 1939 ed il 1959 la consistenza dell'unità immobiliare risulta variata per frazionamento-fusione di locali con le unità immobiliari confinanti e riportata, con lievi variazioni, nella Licenza Edilizia del 1967;
- questo frazionamento-fusione non risulta autorizzato da titoli edilizi e non è stato considerato nel condono edilizio U.T. 1328/1986;
- l'intervento autorizzato con L.E. del 1967 risulta realizzato solo in parte (non sono stati realizzati l'ampliamento in allineamento con i fabbricati confinanti e l'adeguamento delle altezze da ml. 2,50 a ml. 3,00), precisamente sono stati realizzati i locali wc, disimpegno e cucinino al piano terra ed un bagno al piano primo;
- anche di queste difformità rispetto alla Licenza Edilizia del 1967 non è stato tenuto conto nel Condono;
- i locali interni sono stati oggetto di ristrutturazione per modifiche interne e prospettiche in difformità sempre dalla Licenza Edilizia del 1967 e non considerate nel Condono;
- con l'istanza sopraccitata, pertanto, la proprietà ha chiesto la rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 168 del 20/07/2009, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, sulla base di quanto rappresentato ed asseverato dal tecnico, geom. Martarello Mauro, nelle Tavole allegate alla presente, non ostensibili;

VERIFICATA la documentazione in atti (Licenza Edilizia e Condono rilasciato), è stato necessario integrare l'importo della sanzione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta sanzione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel rappresentare l'unità immobiliare nella Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 168 del 20/07/2009, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare il Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, rilasciato in data 20/07/2009 con il n. 168 come rappresentato dal tecnico, geom. Martarello Mauro, nelle Tavole allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra, relativo al fabbricato sito in Via G. Giro, n. 32, censito al Cens. di Rovigo, F. 28, Mapp. 12, sub 4 (fabbricato principale) e 8 (garage);

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

COMUNE DI ROVIGO

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 168 del 20/07/2009, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, come rappresentata dal tecnico, geom. Martarello Mauro, nelle Tavole allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via G. Giro, n. 32, censito al Cens. di Rovigo, F. 28, Mapp. 12, sub 4 (fabbricato principale) e 8 (garage);

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai richiedenti, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;

4. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 168 del 20/07/2009, prot. 4699 del 20/03/1986, U.T. 1328/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazione;

6. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti”;

8. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

COMUNE DI ROVIGO

Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale